



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2010
N. 114 del Reg. Delibere

OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 – DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladieci, il giorno 24 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Presente
RIGOLLET Fabio	Assessore	Presente
BRUNET Paola	Assessore	Presente
GIUNTA Emanuela	Assessore	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, all'ultimo capoverso, che a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del medesimo decreto, al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni non si applicano gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

DATO ATTO della delibera G.C. n. 7/10 e della determinazione Seg. N. 3/10 con cui si autorizzano le missioni del Segretario e dei dipendenti;

RICHIAMATO l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*, il quale stabilisce un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, e disciplina le modalità di autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto e di liquidazione di detta indennità;

RICHIAMATO l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, *Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*, il quale disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973;

RICHIAMATI l'art. 44 del CCRL del 24 dicembre 2002, così come sostituito dall'art. 9 del CCRL 21 maggio 2008, e l'art. 36 del CCRL del 27 settembre 2006, disciplinanti il trattamento di trasferta per il personale appartenente, rispettivamente, alle categorie e alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 6625/LEG del 4 ottobre 2010 ad oggetto "*Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*"

PRESO ATTO che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto ricorso dinanzi alla Corte costituzionale avverso alcune disposizioni del decreto-legge 78/2010, tra cui l'art. 6, comma 12;

CONSIDERATO che, con la predetta nota, il Presidente della Regione ha inteso fornire anche agli enti locali della Valle d'Aosta indicazioni utili al fine di garantire prudenzialmente, nelle more del pronunciamento della Corte costituzionale, l'applicazione, per quanto possibile uniforme, del dettato legislativo statale;

PRECISATO che è apparso sin da subito disagevole individuare, con certezza, l'ambito di disapplicazione degli artt. 15 della legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978, e ciò specialmente con riguardo alle residuali ipotesi e condizioni in cui, dopo la novella, è ancora possibile l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto da parte del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tanto che le Istituzioni che si sono finora espresse hanno fornito opinioni diverse e talvolta discordanti;

VISTA la circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 89530 del 22 ottobre 2010 ad oggetto: "*Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio*";

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 78/2010 non si applica, per espressa previsione normativa contenuta nel quarto periodo del comma stesso, alla spesa effettuata dal personale adibito a funzioni ispettive, intendendosi per tali, anche alla luce delle prime indicazioni applicative fornite dalla medesima Ragioneria dello Stato, altresì i compiti istituzionali di verifica, vigilanza e controllo;

RICHIAMATO l'art. 9 della legge 417/1978, che recita "*Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale*";

VISTO il parere reso all'adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2010 e depositato in Segreteria il 12 ottobre 2010, con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che l'area di disapplicazione delle norme recata dall'ultimo capoverso dell'art. 6, comma 12, non si estende, altresì all'art. 9 della legge 417/1978, ha formulato l'avviso che detta disposizione "*continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione dei servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione*", e ha concluso che, "*in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento*";

ESAMINATA la proposta di deliberazione formulata dal CELVA;

CONSIDERATO che, a fronte delle peculiarità morfologiche del territorio comunale / del comprensorio e regionale, delle caratteristiche della locale rete viaria, della dotazione di mezzi dell'ente e delle modalità del trasporto pubblico, in talune circostanze o con riferimento a taluni servizi essenziali erogati alla collettività dall'ente si rende indispensabile consentire, anche per l'espletamento di compiti diversi da quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, l'utilizzo del mezzo proprio, siccome necessario per l'efficiente ed efficace organizzazione dei servizi medesimi ed economicamente più conveniente rispetto all'acquisto di nuovi mezzi o all'impiego dei mezzi pubblici, nonché maggiormente rispondente al proficuo disimpegno del tempo-lavoro;

EVIDENZIATA la particolarità del Comune di Chamois, connesso alla rete viaria regionale per il tramite di una funivia;

VALUTATA l'indispensabilità di garantire la continuità nello svolgimento di taluni servizi affidati alle cure dell'Amministrazione, come quello sociale, che richiedono il continuo spostamento dei dipendenti da una località all'altra del territorio;

CONSIDERATO che, in tali ipotesi, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente risponde ad esigenze organizzative e a finalità proprie dell'Amministrazione, non conseguibili o più difficilmente conseguibili, perché più costose, con diverse modalità organizzative;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 78/2010, il quale stabilisce, in via generale e fatte salve alcune eccezioni non ricorrenti nel caso di specie, che, a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

RAVVISATA l'opportunità di regolamentare la materia di che trattasi, anche in relazione al disposto dell'art. 6, comma 12, decreto-legge 78/2010, nella parte in cui prevede la "*... previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente*";

VALUTATO che la disciplina inerente l'utilizzo del mezzo proprio deve, comunque, essere improntata a criteri che assicurino il contenimento della spesa pubblica e l'uso razionale delle risorse disponibili;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22/2010, il quale stabilisce che gli enti del comparto unico regionale sono ordinati, tra l'altro, mediante provvedimenti e atti di organizzazione degli organi di direzione politico-amministrativa;

VISTO l'art. 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 22/2010, in base al quale gli organi di direzione politico-amministrativa provvedono all'emanazione di direttive generali e di atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3255 del 5 novembre 2010, avente per oggetto "*Approvazione della regolamentazione concernente l'utilizzo, da parte del personale dipendente dall'amministrazione regionale, del mezzo proprio di trasporto, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*", trasmessa dalla Regione agli enti del comparto unico, di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ("*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*");

RITENUTO, sia per condivisione della criteriologia impiegata sia per ragioni di uniformità applicativa, di adottare una regolamentazione dell'utilizzo del mezzo proprio analoga a quella dell'Amministrazione regionale, ed in particolare di stabilire che:

- a) l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, in alternativa al mezzo pubblico, è consentito al personale adibito a funzioni ispettive o adibito a compiti di verifica, vigilanza e controllo correlati a finalità istituzionali del Comune;
- b) l'uso del mezzo proprio è, altresì, consentito, in alternativa all'uso del mezzo pubblico:
 - per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi nelle località del territorio comunale / del comprensorio e regionale non situate lungo l'asse viario principale centrale della regione, ovvero situate lungo quest'ultimo, ma in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
 - per gli spostamenti da effettuarsi a cura degli operatori dei servizi sociali, richiedenti l'accompagnamento degli utenti assistiti o da rendersi mediante spostamenti continui nelle località del territorio comunale / del comprensorio e regionale di ubicazione delle abitazioni degli utenti assistiti o delle strutture residenziali;
 - per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi al di fuori del territorio regionale, quando risulti l'indisponibilità di autovetture di servizio e l'utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto all'uso di mezzi pubblici, anche in relazione all'inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
- c) nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) e b), l'uso del mezzo proprio dovrà essere autorizzato dal Segretario comunale o, nel caso di autorizzazione da rilasciarsi al Segretario dell'ente, dal Sindaco nei casi strettamente necessari e con provvedimento motivato, previa domanda scritta dell'interessato;
- d) il dipendente che richieda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dovrà indicare nella domanda di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l'orario presunto di partenza e di arrivo e, successivamente, dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e la relativa tempistica, allegando l'eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per l'effettuazione dei previsti rimborsi;
- e) l'indennità chilometrica conseguente all'autorizzazione rilasciata è corrisposta, quanto al personale appartenente alle categorie, nella misura stabilita dall'art. 44 del CCRL del 24 dicembre 2002, così come sostituito dall'art. 9 del CCRL del 21 maggio 2008, mentre, quanto al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, nella misura prevista dall'art. 36 del CCRL del 27 settembre 2006;
- f) nel caso di trasferte in località diversa dalla dimora abituale e con distanza pari o inferiore a 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, sarà possibile autorizzare l'uso del mezzo proprio per tutte le tipologie di trasferte in località poste a tali distanze, senza dar luogo alla corresponsione di indennità. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia;

DATO ATTO che per comprensorio, si intende il territorio della CMMC;

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al Revisore dei conti dott. Odisio, all'I.N.A.I.L., al Broker comunale e al Celva;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune;

RICHIAMATO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario dell'ente ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*".

All'unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di regolamentare l'utilizzo da parte del personale dipendente dell'ente del mezzo proprio, in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come segue:
 - a) l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, in alternativa al mezzo pubblico, è consentito al personale adibito a funzioni ispettive o adibito a compiti di verifica, vigilanza e controllo correlati a finalità istituzionali del Comune;
 - b) l'uso del mezzo proprio è, altresì, consentito, in alternativa all'uso del mezzo pubblico:
 - per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi nelle località del territorio comunale / del comprensorio e regionale non situate lungo l'asse viario principale centrale della regione, ovvero situate lungo quest'ultimo, ma in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
 - per gli spostamenti da effettuarsi a cura degli operatori dei servizi sociali, richiedenti l'accompagnamento degli utenti assistiti o da rendersi mediante spostamenti continui nelle località del territorio comunale / del comprensorio e regionale di ubicazione delle abitazioni degli utenti assistiti o delle strutture residenziali;
 - per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi al di fuori del territorio regionale, quando risulti l'indisponibilità di autovetture di servizio e l'utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto all'uso di mezzi pubblici, anche in relazione all'inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
 - c) nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) e b), l'uso del mezzo proprio dovrà essere autorizzato dal Segretario comunale o, nel caso di autorizzazione da rilasciarsi al Segretario dell'ente, dal Sindaco, nei casi strettamente necessari e con provvedimento motivato, previa domanda scritta dell'interessato;
 - d) il dipendente che richieda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dovrà indicare nella domanda di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l'orario presunto di partenza e di arrivo e, successivamente, dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e la relativa tempistica, allegando l'eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per l'effettuazione dei previsti rimborsi;
 - e) l'indennità chilometrica conseguente all'autorizzazione rilasciata è corrisposta, quanto al personale appartenente alle categorie, nella misura stabilita dall'art. 44 del CCRL del 24 dicembre 2002, così come sostituito dall'art. 9 del CCRL del 21 maggio 2008, mentre, quanto al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, nella misura prevista dall'art. 36 del CCRL del 27 settembre 2006;
 - f) nel caso di trasferte in località diversa dalla dimora abituale e con distanza pari o inferiore a 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, sarà possibile autorizzare l'uso del mezzo proprio per tutte le tipologie di trasferte in località poste a tali distanze, senza dar luogo alla corresponsione di indennità. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Revisore dei conti dott. Odisio, all'I.N.A.I.L., al BROKER ARCA Srl e al CELVA.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DUCLY Remo

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 01/12/2010 al 16/12/2010, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre GLAREY

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre GLAREY

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Maurizio Caputo

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
Dott. Alexandre GLAREY

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, lì 01/12/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey